

Cass. civ. sez. III - 7 luglio 2005 n. 14299 - Pres. Duva - Rel. Levi - XXX c. ANAS.

Segnaletica stradale - D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento del codice della strada), art. 81 - Regole di installazione dei segnali verticali - Danno al pedone a seguito dell'urto contro un cartello posto ad altezza non regolamentare - Responsabilità dell'ANAS - Esclusione.

Non può essere risarcito il danno subito da un pedone a seguito dell'urto contro un cartello segnaletico posto ad altezza non regolamentare su un marciapiede, non essendo l'evento dannoso ascrivibile a responsabilità dell'ANAS ma a semplice disattenzione del danneggiato che, quindi, è da considerare l'unico responsabile dell'evento.

Il danneggiato, infatti, non ha fornito la prova dell'esistenza di un nesso causale fra condotta ed evento e, comunque, è da escludere la sussistenza di insidia o trabocchetto presentando il cartello i caratteri della visibilità e della prevedibilità.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con atto di citazione il Sig. ... conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma l'A.N.A.S. chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'urto con la fronte contro un cartello segnaletico posto ad altezza non regolamentare sul marciapiede, urto avvenuto in Roma località Maglianella, al Km. 10 della Via Aurelia, la mattina dell'11.8.1993.

L'A.N.A.S. si costituiva chiedendo rigettarsi la domanda risarcitoria perché dall'esposta dell'attore non si poteva configurare alcuna ipotesi di responsabilità dell'Ente, essendo avvenuto l'urto in ora diurna e su marciapiede pedonale.

Il Tribunale di Roma con sentenza 9.12.1998 rigettava la domanda, ritenuta non provata la sussistenza di insidia o trabocchetto; proponeva appello il ... si costituiva anche in secondo grado l'A.N.A.S. chiedendo il rigetto dell'appello: la Corte d'Appello di Roma, con sentenza 20.11.2000, rigettava il gravame.

Il ... ricorreva quindi in Cassazione con tre motivi. Resisteva l'A.N.A.S. con controricorso. Veniva depositata memoria da entrambe le parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE - Il ricorso si affida a tre motivi e cioè:

1) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto - art. 360, n. 5 c.p.c. violazione e mancata applicazione dell'art. 2051 c.c. in relazione all'art. 81 del regolamento del codice della strada.

2) Violazione e falsa applicazione di norma avente valore di legge: art. 360, n. 5 c.p.c., art. 81 del regolamento del codice della strada.

3) Violazione e falsa applicazione del n. 3 dell'art. 360 c.p.c..

Quanto al primo motivo, il ricorrente deduce che l'art. 2051 c.c. è disposizione fondata non sul principio della responsabilità oggettiva, ma su di una presunzione *juris tantum* di colpa nei confronti di colui che ha il dovere per qualsiasi motivo di custodia sulla cosa, in relazione all'obbligo che questi ha di vigilare a che la cosa non arrechi danno. Deduce inoltre il ricorrente che l'A.N.A.S. ha in custodia quel tratto di strada e quindi la sua responsabilità è quella dell'art. 2051 c.c. e non 2043 c.c., per cui il ... aveva l'onere di provare che l'evento era avvenuto come descritto in citazione e l'A.N.A.S. di provare il caso fortuito, anche nell'ipotesi di colpa del ...

Con il secondo motivo il ricorrente deduce che non contestato era il fatto che il cartello trovasi al centro del marciapiede e cioè del percorso pedonale, ed era alto solo cm. 1,63 e che l'ANAS ha l'obbligo di collocare i segnali stradali, secondo le norme stabilite nel codice e nel relativo regolamento che il Giudice di merito non avrebbe letto.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce che il Giudice aveva tratto da tali fatti conseguenze giuridiche errate anche per errore ed omissioni nell'interpretare ed applicare norme di legge.

Le censure vanno disattese sul rilievo assorbente che, come precisato nell'impugnata sentenza con corretta motivazione e con apprezzamento di fatto, non è stata data la prova del nesso causale il cui onere probatorio gravava sul danneggiato.

Precisano invero i giudici d'appello che sarebbe stato onere dell'attore provare il nesso causale tra la violazione regolamentare e l'evento, e che ciò non è avvenuto, dal momento che dalla descrizione dei luoghi emerge che il cartello, seppure ad altezza inferiore a quella prescritta, non impediva il passaggio dei pedoni sul marciapiede.

La sentenza impugnata afferma correttamente che non ha pregio la doglianza del M. secondo cui il Tribunale non ha ravvisato gli elementi dell'insidia e si è limitato ad affermare che il cartello non presentava i caratteri della non visibilità e della non prevedibilità, così come non ha pregio la doglianza secondo cui la presenza del cartello al centro del marciapiede integra l'elemento della non prevedibilità, non essendo normale che un simile ostacolo si trovi sul percorso pedonale.

Al contrario rilevano i giudici di appello che il sinistro si verificò in ora diurna, e perciò il pedone era tenuto ad avvistare l'ostacolo, a quell'ora ben visibile, e ad aggirarlo; e correttamente evidenziano che il fatto che ciò non sia avvenuto non è ascrivibile a responsabilità dell'ANAS, ma a semplice carenza di attenzione nel pedone che pertanto è l'unico responsabile dell'evento lesivo.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.